Spedizione in abbonamento postale — Anno 91° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 28 marzo 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1950, n. 93.

Proroga e ripristino di disposizioni finanziarie a favore dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I commi primo e secondo dell'art. 14 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, già sostituiti dall'art. 1 della legge 15 aprile 1942, n. 515, sono modificati nel modo seguente:

« La Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per l'adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di un miliardo di lire, erogabile entro dodici anni, su richiesta dell'Ente stesso ed in misura variabile secondo le sue necessità per importi non superiori, in ogni caso, a 250 milioni di lire in un solo esercizio finanziario.

« La quota di 250 milioni di lire, eventualmente non assorbita nell'anno cui si riferisce, potrà essere utilizzata in quello successivo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — MARAZZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 23 febbraio 1950, n. 94.

Utilizzazione ai fini del finanziamento delle campagne antiacridiche 1949 e 1950, della autorizzazione di spesa di lire un miliardo, disposta, per la campagna 1948, con decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il testo del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949 e 1950 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 23 febbraio 1950, n. 95.

Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, relativo alla concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori già italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 23 febbraio 1950, n. 96.

Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono considerate valide ad ogni effetto le denunzie dei danni di guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1946, n. 276, ma non oltre il 30 giugno 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 6 marzo 1950, n. 97.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed Atto finale firmati a Berna il 4 aprile 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle assicurazioni sociali ed Atto finale firmati a Berna, fra l'Italia e la Svizzera, il 4 aprile 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed Atto finale suddetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1948, conformemente all'art. 18 della Convenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali conchiusa a Berna il 4 aprile 1949

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero animati dal desiderio di garantire ai cittadini dei due Paesi, nella misura del possibile, il beneficio della legislazione italiana e della legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali,

visto l'art. 19 dell'Accordo concluso a Roma il 22 giugno 1948 tra l'Italia e la Svizzera relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera,

hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno designato a tal fine i loro plenipotenziari ossia:

Il Governo della Repubblica Italiana:

il dott. Egidio Reale, Ministro d'Italia a Berna,

Il Consiglio Federale Svizzero:

il dott. Arnoldo Saxer, direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in regolare e prescritta forma, hanno concordato quanto appresso:

— DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Legislazioni applicabili

Le legislazioni attualmente in vigore cui si applica la presente Convenzione sono:

a) In Svizzera:

la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 20 dicembre 1946, nonchè le relative ordinanze.

b) In Italia:

il decreto-legge del 4 ottobre 1935, n. 1827;
il decreto-legge del 14 aprile 1939, n. 636;
il decreto-legge del 18 marzo 1943, n. 126;
il decreto legislativo del 18 gennaio 1945, n. 39;
il decreto legislativo del 1° marzo 1945, n. 177;
il decreto del 1° agosto 1945, n. 692;
il decreto legislativo del 1° agosto 1945, n. 697;
il decreto legislativo del 2 aprile 1946, n. 142;
i decreti del 20 maggio 1946, n. 369, n. 374 e n. 375;
il decreto legislativo del 29 luglio 1947, n. 689;
il decreto legislativo del 3 ottobre 1947, n. 1302,

nonchè il regolamento e gli altri decreti relativi, limitatamente alle disposizioni concernenti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

II. — DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 2.

Diritto dei cittadini italiani alle rendite dell'assicurazione svizzera

1. I cittadini italiani hanno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle rendite ordinarie previste dalla legge federale citata all'art. 1, lettera *a*), della presente Convenzione (chiamata in seguito « legge federale »), se al verificarsi dell'evento assicurato:

a) abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente per almeno 10 anni interi, ovvero

b) abbiano soggiornato in Svizzera complessivamente per almeno 15 anni, siano in possesso del permesso di domicilio o ricorrano nei loro riguardi le condizioni per ottenerlo conformemente all'art. 1, secondo capoverso, della dichiarazione italo-svizzera del 5 mag-

micilio e consolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868, e abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente per almeno un anno intero.

2. Se un cittadino italiano, che si trovi nelle condizioni di cui al primo paragrafo, lettere *a*) e *b*), muore, i suoi superstiti avranno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle rendite ordinarie previste dalla « legge federale ».

3. Le rendite di cui al primo e al secondo paragrafo del presente articolo saranno ridotte di un terzo in conformità dell'art. 40 della « legge federale ».

Art. 3.

Diritto dei cittadini italiani al trasferimento dei contributi versati all'assicurazione svizzera

1. I cittadini italiani che sono stati assoggettati all'assicurazione svizzera possono chiedere che i contributi da essi stessi versati conformemente alla « legge federale » siano trasferiti in Italia secondo le modalità di cui al successivo art. 9, semprechè detti contributi non abbiano ancora dato origine a nessuna rendita dell'assicurazione svizzera e la relativa domanda sia presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato versato l'ultimo contributo.

2. I contributi trasferiti per ciascun assicurato saranno utilizzati a suo favore, in vista della concessione dei benefici derivanti dalla legislazione italiana citata dall'art. 1, lettera *b*) della presente Convenzione (chiamata in seguito « legislazione italiana ») e dalle disposizioni particolari che potranno essere emanate dalle autorità italiane.

3. I contributi versati da un cittadino italiano, già trasferiti in Italia in base al primo paragrafo del presente articolo, saranno ritrasferiti in Svizzera qualora lo stesso cittadino italiano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, si trovi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della presente Convenzione e non abbia chiesto ed ottenuto la pensione d'invalidità o di vecchiaia italiana conformemente alla « legislazione italiana » e alle disposizioni della presente Convenzione. In questo caso il cittadino italiano avrà diritto alle rendite ordinarie secondo la « legge federale » e le norme particolari della presente Convenzione.

4. I cittadini italiani i cui contributi siano stati trasferiti in Italia e che non si trovino nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo perdono qualsiasi diritto nei confronti dell'assicurazione svizzera.

Art. 4.

Diritto dei cittadini svizzeri alle prestazioni e al rimborso dei contributi dell'assicurazione italiana

1. I cittadini svizzeri e i loro superstiti hanno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle pensioni previste dalla « legislazione italiana », nella medesima misura dei cittadini italiani. Uguale diritto spetta ad essi per tutte le altre prestazioni connesse con dette pensioni, ivi comprese quelle interamente o in parte a carico dello Stato italiano.

2. I cittadini svizzeri e i loro superstiti, che non hanno diritto alle prestazioni previste dal primo paragrafo del presente articolo, hanno diritto al rimborso dei contributi da essi stessi versati a titolo obbligatorio o volontario, purchè ne facciano richiesta ai competenti organi italiani entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato versato l'ultimo contributo.

3. Il cittadino svizzero che ha già ottenuto il rimborso dei contributi in conformità del secondo paragrafo del presente articolo potrà riversarne l'ammontare all'assicurazione italiana, se con ciò può aver diritto ad una pensione di vecchiaia o per i superstiti della stessa assicurazione.

4. I cittadini svizzeri che abbiano ottenuto il rimborso dei contributi e che non si trovino nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo perdono qualsiasi diritto nei confronti dell'assicurazione italiana.

Art. 5.

Assicurazione facoltativa svizzera

Il Governo italiano s'impegna ad agevolare l'assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri prevista dall'art. 2 della « legge federale ».

III. — DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE

Art. 6.

Fissazione e versamento delle rendite per i cittadini italiani

1. I cittadini italiani residenti in Italia o in qualunque altro Stato all'infuori della Svizzera, che abbiano diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera in base alla presente Convenzione, ne faranno domanda alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Questa domanda dovrà essere redatta su un modulo ufficiale. Il predetto Istituto esaminerà i dati forniti dal richiedente, in quanto occorra li farà completare e trasmetterà all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra la domanda col certificato d'assicurazione rilasciato dalle autorità svizzere al momento dell'iscrizione dell'interessato all'assicurazione svizzera e ogni eventuale altro documento.

2. Le rendite che la Confederazione svizzera s'impegna a versare ai cittadini italiani in conformità della presente Convenzione saranno calcolate, allorquando essi non risiedano in Svizzera, dall'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra. Questo pronunzierà una decisione di rendita, di cui darà comunicazione in doppio esemplare all'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma, che, a sua volta, trasmetterà una copia della decisione all'interessato.

3. Il pagamento delle rendite agli interessati sarà effettuato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Questo informerà immediatamente l'Ufficio centrale di compensazione di tutti i casi per i quali non è stato possibile eseguire il pagamento.

4. Il predetto Istituto invierà, una volta l'anno a una data stabilita d'intesa tra le autorità italiane e quelle svizzere, all'Ufficio centrale di compensazione un documento ufficiale attestante che le persone per le quali l'Istituto stesso è stato incaricato di versare le rendite sono ancora in vita. Questo certificato sarà rilasciato dalle competenti autorità comunali, se si tratta di cittadini italiani residenti in Italia, e dalle competenti autorità diplomatiche e consolari italiane, se si tratta di cittadini italiani residenti fuori dei territori italiani e svizzeri.

5. Lo stesso Istituto comunicherà inoltre, di volta in volta, all'Ufficio centrale di compensazione tutti i fatti (decesso, matrimonio, ecc.) che modifichino o facciano cessare il diritto alla rendita dei beneficiari italiani residenti in Italia o in qualunque altro Stato all'infuori della Svizzera.

Art. 7.

Richiesta di pensione per i cittadini svizzeri

1. I cittadini svizzeri aventi diritto a una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che non abbiano o non conservino la loro residenza in Italia, per ottenere la liquidazione delle pensioni loro spettanti o la prosecuzione del pagamento di quelle già ad essi liquidate, dovranno presentare domanda alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Tale domanda sarà redatta su un apposito modulo al quale dovranno essere allegati tutti i documenti abitualmente richiesti ai cittadini italiani.

2. Nel mese di dicembre di ogni anno i cittadini svizzeri che beneficiano di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e che risiedono fuori d'Italia dovranno far pervenire alla Direzione generale del predetto Istituto un documento ufficiale attestante che il beneficiario della pensione è ancora in vita.

3. Tutti i documenti, che non sono stati rilasciati dalle autorità competenti in Italia o da un'autorità comunale, cantonale, diplomatica o consolare svizzera, dovranno essere vistati dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane.

Art. 8.

Trasferimento delle pensioni o rendite

Il trasferimento delle pensioni o rendite a carico delle assicurazioni italiana o svizzera avrà luogo conformemente agli accordi in questa materia, in vigore tra i due Stati al momento del trasferimento.

Art. 9.

Trasmissione, contenuto e portata della domanda di trasferimento in favore dei cittadini italiani

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale raccoglierà le domande di trasferimenti dei contributi versati all'assicurazione svizzera dai cittadini italiani e le trasmetterà una volta l'anno, di regola entro la fine del mese di agosto, all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra.

2. Di norma, le domande di trasferimento dovranno riguardare i contributi versati dai cittadini italiani che hanno assolto per l'ultima volta l'obbligo di contribuzione nel penultimo anno precedente a quello della domanda di trasferimento. Le richieste di trasferimento che comprendono contributi versati nell'anno precedente a quello della domanda saranno consentite solo se si tratti di assicurati che presumibilmente non verseranno più contributi all'assicurazione svizzera.

3. Nella domanda di trasferimento saranno indicati i nomi dei cittadini italiani i cui contributi dovranno essere trasferiti; alla stessa sarà allegato il certificato di assicurazione rilasciato dall'assicurazione svizzera per ciascuno di detti cittadini. Qualora sia impossibile trasmettere il certificato di assicurazione, nella domanda di trasferimento sarà almeno indicato il numero assegnato all'assicurato all'atto della sua prima iscrizione all'assicurazione. A tale scopo l'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra trasmetterà alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elenchi contenenti i dati dei certificati di assicurazione concernenti cittadini italiani.

4. L'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra accerterà l'importo dei contributi versati da ogni cittadino italiano che richiede il trasferimento dei contributi; esso comunicherà per iscritto detti importi alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e procederà, entro la fine dell'anno, al trasferimento dei contributi, coi relativi interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, per il tramite del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, secondo gli accordi che dovranno essere conclusi in questa materia e che saranno in vigore al momento del trasferimento.

Art. 10.

Rimborso dei contributi ai cittadini svizzeri

1. I cittadini svizzeri presenteranno la domanda di rimborso dei contributi versati, prevista dall'art. 4, secondo paragrafo, della presente Convenzione, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Di norma, la domanda di rimborso dovrà essere presentata allorchè sia venuto a cessare l'obbligo di partecipazione all'assicurazione italiana.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà i contributi, con i relativi interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, direttamente ai cittadini svizzeri. Se il cittadino svizzero non risiede in Italia, il trasferimento di detti contributi avrà luogo secondo gli accordi finanziari in vigore al momento del trasferimento tra l'Italia e lo Stato in cui risiede il cittadino svizzero.

Art. 11.

Restituzione dei contributi trasferiti o rimborsati; procedura

1. Se un cittadino italiano, che ha già ottenuto il trasferimento dei contributi e che non avrebbe pertanto più diritto alle rendite della assicurazione svizzera, presenta tuttavia domanda di rendita alle autorità svizzere, le autorità stesse ne informeranno l'Istituto nazionale della previdenza sociale chiedendogli di restituire i contributi trasferiti. Se detto Istituto consente alla restituzione dei contributi trasferiti, l'Ufficio centrale di compensazione procederà alla compensazione tra l'ammontare dei contributi da restituire, maggiorati degli interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, d'una parte, e le rendite e i contributi da trasferire in Italia, dall'altra. Lo stesso Ufficio informerà l'Istituto dell'avvenuta compensazione.

2. Se un cittadino svizzero che ha già ottenuto il rimborso dei contributi e che non avrebbe pertanto più diritto alle pensioni della assicurazione italiana, presenta tuttavia domanda di pensione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso gli richiederà la restituzione dei contributi rimborsati, maggiorati degli interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo.

Art. 12.

Commissione consultiva mista

1. Una Commissione consultiva mista sarà incaricata di provvedere alla corretta applicazione della presente Convenzione. Essa potrà a tale scopo esaminare ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e potrà presentare, all'occorrenza, proposta ai Governi dei due Stati.

2. La Commissione si riunirà, a domanda dell'uno o dell'altro Governo, sia in Italia sia in Svizzera. Essa sarà composta, in numero pari, di rappresentanti delle amministrazioni interessate dei due Stati. Ciascuna delegazione potrà farsi assistere da esperti.

3. La Commissione stabilirà direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potrà corrispondere direttamente con le amministrazioni italiane o svizzere interessate.

Art. 13.

Collaborazione amministrativa

1. Tanto le autorità italiane quanto quelle svizzere, incaricate dell'applicazione della presente Convenzione, si presteranno vicendevolmente e gratuitamente i loro buoni uffici agli effetti di detta applicazione.

2. Le amministrazioni competenti dei due Stati stabiliranno, di comune accordo e, se del caso, sentito la Commissione consultiva mista, le disposizioni particolari che si rendessero necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 14.

Reclami

I cittadini italiani o svizzeri che abbiano da proporre reclami in ordine all'applicazione della presente Convenzione si rivolgeranno alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna.

Art. 15.

Osservanza dei termini

1. Le istanze presentate presso gli enti assicuratori di uno dei due Stati valgono anche quali istanze presentate presso gli enti assicuratori dell'altro Stato.

2. I ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad una autorità competente in materia di assicurazione sociale di uno dei due Stati saranno considerati ricevibili, anche se presentati entro tale termine a un corrispondente ufficio dell'altro Stato. Tale ufficio deve inviare senz'indugio il ricorso all'autorità competente.

Art. 16.

Modificazioni nelle legislazioni degli Stati contraenti

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna si terranno di mano in mano informati sulle modificazioni intervenute nella legislazione concernente le assicurazioni sociali del loro Stato.

2. Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Stati per l'applicazione della presente Convenzione nel proprio territorio saranno comunicate alle supreme autorità amministrative dell'altro Stato.

Art. 17.

Esenzioni varie

Tutti gli atti, documenti e altre scritture che devono essere prodotti in base alla presente Convenzione sono esenti dall'obbligo del visto o della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari, salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione.

IV — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione, il cui originale è redatto in lingua francese e italiana, entrerà in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratificazione, con effetto dal 1° gennaio 1948. Gli istrumenti di ratificazione saranno scambiati, appena possibile, a Roma.

2. La presente Convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 1950 e si considererà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora essa non sia denunciata da una delle due parti tre mesi prima della scadenza del termine originale o rinnovato.

Art. 19.

Diritti acquisiti

La denuncia della Convenzione non pregiudicherà gli interessati per quanto concerne:

a) le rendite il cui diritto sia maturato prima della cessazione della presente Convenzione;

b) il trasferimento o il rimborso dei contributi versati prima della cessazione della presente Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Berna, li 4 aprile 1949

Per l'Italia E. REALE

Per la Svizzera A. SAXER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Atto finale

I Governi italiano e svizzero, animati dal desiderio di conchiudere una Convenzione in materia di assicurazioni sociali, hanno designato a tal fine rispettivamente quali loro rappresentanti:

Il Governo svizzero:

il signor A. Saxer, direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, Presidente della delegazione svizzera,

il signor H. Rothmsund, capo della Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna,

il signor P. Binsvanger, caposezione presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna,

il signor A. Schlancer, caposezione presso l'Ufficio federale della industria delle arti e mestieri e del lavoro a Berna,

il signor R. Bahrer, giurista presso il Dipartimento politico federale a Berna,

il signor J. C. de Bavier, addetto presso la Legazione di Svizzera a Roma.

Il Governo italiano:

il signor Egidio Reale, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario d'Italia in Svizzera,

il signor C. Carloni, capodivisione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

il signor R. Cerchione, viceconsole.

All'atto di firmare la Convenzione i plenipotenziari sottoscritti si sono accordati sulle seguenti dichiarazioni che formano parte integrante della Convenzione.

I.

1. A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera dichiara che in Svizzera l'assicurazione contro le malattie è disciplinata dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 13 giugno 1911 (legge base), la quale lascia ai Cantoni la competenza di introdurre sul loro territorio l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. La Confederazione si limita ad assegnare sovvenzioni alle casse riconosciute. I lavoratori italiani occupati in Svizzera non sono esclusi dall'assicurazione facoltativa ed obbligatoria contro le malattie e godono i medesimi diritti dei cittadini svizzeri.

La delegazione italiana, prendendo atto di tali dichiarazioni, riserva al Governo italiano la facoltà di ritornare sull'oggetto non appena la legislazione federale avrà introdotto il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi.

2. A richiesta della delegazione svizzera, la delegazione italiana dichiara che la legislazione italiana sulle assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi non fa alcuna discriminazione tra gli assicurati italiani e quelli svizzeri riguardo sia ai contributi sia alle prestazioni.

II.

1. Le delegazioni svizzera e italiana constatano:

a) che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia riguardo all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni sono regolati dalla Convenzione internazionale del 1925 (n. 19) concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro (Convenzione ratificata dall'Italia il 15 marzo 1928 e dalla Svizzera il 1° febbraio 1929);

b) che i lavoratori italiani, vittime di un infortunio assicurato in Svizzera, conservano il loro diritto alle prestazioni dopo il loro ritorno in Italia qualora l'autorizzazione di farsi curare in Italia sia stata loro accordata anticipatamente dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna, e ciò per tutta la durata autorizzata da detto Istituto.

2. La delegazione svizzera non vedendo la possibilità di rinunciare alla riduzione del 25 per cento prevista nell'art. 90 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, la delegazione italiana riserva al Governo italiano la facoltà di ritornare su tale oggetto non appena la legislazione italiana avrà introdotto il principio della copertura del rischio degli infortuni non professionali.

III.

Le delegazioni svizzera e italiana constatano in materia di assicurazione contro la disoccupazione:

1) che il trattamento dei lavoratori italiani stabilitisi in Svizzera nonchè dei lavoratori svizzeri stabilitisi in Italia è prescritto dall'art. 3 della Convenzione internazionale adottata a Washington dalla Conferenza internazionale del lavoro (1919) e dalla dichiarazione di Roma del 9 febbraio 1927;

2) che, di conseguenza, qualora le condizioni richieste dalla legislazione federale o italiana siano adempite, non è fatta alcuna discriminazione in Svizzera o in Italia tra i lavoratori svizzeri e i lavoratori italiani.

IV.

A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera dichiara che in materia di assegni familiari, solo la concessione di assegni ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna è regolata dalla legislazione federale. Per contro in alcuni Cantoni e in diversi gruppi professionali i salariati fruiscono di assegni familiari in virtù della legislazione cantonale o di accordi tra le organizzazioni di datori di lavoro e d'impiegati od operai.

La delegazione italiana riserva al Governo italiano la facoltà di ritornare sull'oggetto allorquando la Confederazione avrà legiferato in questa materia.

V.

1. Le Le delegazioni svizzera e italiana constatano che in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non è stato loro possibile di addivenire ad un'intesa quanto all'equivalenza delle legislazioni svizzera e italiana ai sensi degli articoli 18, terzo capoverso, e 40 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946.

La delegazione italiana fa ogni riserva in favore del Governo italiano quanto alla facoltà di ritornare sull'oggetto non appena la legislazione italiana concernente tale materia avrà fornito nuovi elementi riguardanti l'equivalenza.

2. La delegazione italiana avendo domandato che rendite transitorie siano concesse ai cittadini italiani in Svizzera, la delegazione svizzera dichiara di non poter accettare tale domanda, in quanto le rendite transitorie sono riservate dalla legge svizzera ai soli cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

La delegazione italiana esprime il desiderio che indennità uniche o periodiche siano accordate dalle fondazioni « Pro Senectute », « Pro Juventut » o altra, ai cittadini italiani nell'indigenza domiciliati in Svizzera (vecchi, vedove, orfani), che non hanno alcun diritto ad una rendita.

3. A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera precisa che per agevolazione dell'« assicurazione facoltativa » ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del 4 aprile 1949 relativa alle assicurazioni sociali essa intende principalmente:

a) che il Governo italiano non frapponga alcun ostacolo all'applicazione delle prescrizioni federali relative all'assicurazione facoltativa, per quanto dette prescrizioni concernono i cittadini svizzeri abitanti in Italia;

b) che il Governo italiano incoraggi, nella misura del possibile, le autorità fiscali e i datori di lavoro italiani a rilasciare ai cittadini svizzeri assicurati facoltativamente le attestazioni che le autorità diplomatiche o consolari svizzere potessero domandare a detti cittadini al fine di applicare l'assicurazione facoltativa.

VI.

La delegazione italiana avendo proposto che i Governi svizzero e italiano s'impegnino ad applicare in materia di assicurazioni sociali ai cittadini svizzeri in Italia e ai cittadini italiani in Svizzera il regime di cui beneficiano o beneficieranno in avvenire i cittadini della nazione più favorita, la delegazione svizzera dichiara di non poter accettare, nello stato attuale, siffatta domanda.

VII.

Le delegazioni italiana e svizzera sono d'accordo che la Convenzione conchiusa il 4 aprile 1949 relativa alle assicurazioni sociali si applica, con riserva delle dichiarazioni precedenti fatte dalla delegazione italiana parimente a tutti gli atti legislativi e a tutte le ordinanze che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nell'art. 1 di detta Convenzione.

Fatto a Berna in duplice esemplare il 4 aprile 1943.

Per l'Italia — EGIDIO REALE
Per la Svizzera — A. SAXER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LEGGE 13 marzo 1950, n. 98.

Concessione di un contributo straordinario alla Unione italiana ciechi per l'assistenza ai ciechi in condizione di maggior bisogno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1949-50 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo straordinario di lire 400 milioni da destinarsi all'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizione di maggior bisogno.

Art. 2.

All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte con quota parte delle maggiori entrate comprese nel 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1950.

Approvazione della concentrazione del portafoglio di alcuni rami assicurativi della Società per azioni « Società navale e di assicurazioni », con sede in Genova, nella Società per azioni « Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, sul concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521;

Ritenuto che la « Società navale e di assicurazioni », con sede in Genova, ha deliberato la concentrazione dell'esercizio assicurativo dei rami: infortuni, responsabilità civile, incendi e furti, mediante trasferimento dell'intero portafoglio riguardante gli anzidetti rami alla « Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura », con sede in Milano;

Vista la domanda con la quale le predette imprese hanno chiesto che venga approvato il relativo atto di concentrazione;

Considerato che la « Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura », dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla predetta concentrazione;

Vista la convenzione in data 17 febbraio 1950 per notaio Alessandro Guasti (n. 26661 di repertorio) dalla quale risultano le modalità e le condizioni per l'esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo dei rami infortuni, responsabilità civile, incendi e furti della Società per azioni « Società navale e di assicurazioni », con sede in Genova, mediante trasferimento dell'intero portafoglio riguardante gli anzidetti rami alla Società per azioni « Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura », con sede in Milano.

Roma, addì 20 marzo 1950

Il Ministro: TOGNI

(1220)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « II Mostra internazionale della macchina per cucire » in Pavia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del Comitato organizzatore della « Mostra internazionale della macchina per cucire » pervenuta in data 9 marzo 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra internazionale della macchina per cucire » che si terrà a Pavia dal 2 al 17 settembre 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 24 marzo 1950

Il Ministro: TOGNI

(1197)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « Fiera di Parigi ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del consigliere commerciale dell'Ambasciata della Repubblica Francese in Italia;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Fiera di Parigi » che avrà luogo a Parigi dal 13 al 29 maggio 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 24 marzo 1950

Il Ministro: TOGNI

(1196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 219 del 22 marzo 1950 riguardante i prezzi dei prodotti petroliferi

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare n. 217 del 10 marzo 1950, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1950, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 219 del 22 marzo 1950 ha fissato come appresso i prezzi massimi dei prodotti petroliferi risultanti dall'applicazione del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, riguardante le nuove aliquote della imposta di fabbricazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1950).

PRODOTTI PETROLIFERI
(esclusi i solventi).

A) *Merce daziata e schiava.*

1. — Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

Benzina comune (64/66 N.O.): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 16.000, all'ettolitro L. 11.600; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 5468, all'ettolitro L. 3965.

Supercarburante da autotrazione 72/75 N.O., secondo le caratteristiche di cui alla tabella pubblicata nella circolare 217 (colorato blu o violetto): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 17.027, all'ettolitro L. 12.600; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 6416, all'ettolitro L. 4748.

Petrolio illuminante: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 12.330, all'ettolitro L. 10.000; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 4301, all'ettolitro L. 3488.

Gasolio (indice Diesel non inferiore a 50): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 9050, all'ettolitro L. 7600; merce schiava (I.G.E. esclusa), al quintale L. 4103, all'ettolitro L. 3446.

Il supercarburante da autotrazione che non abbia le caratteristiche prescritte non potrà essere venduto a prezzo superiore a quello fissato per la benzina comune.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita a L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

2. — Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

Olio combustibile:

Denso per forni e caldaie (con distillato superiore al 20 % a 300° C): merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 16.000; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 14.260.

Fluido (con distillato non superiore al 20 % a 300° C, con viscosità inferiore a 8 E. a 50° C, scorrevole a + 5° C): merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 17.000; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 15.220.

Fluido per motori: merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 46.500; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 16.020.

Diesel extra (40 % di gasolio e 60 % di olio combustibile fluido per motori): merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 57.880; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 26.525.

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

B) *Merce agevolata.*

1. — Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione,

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L./q.le
Benzina:	—
impiegata per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.	5.925
impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	7.720
Petrolio:	
per uso agricolo	4.450
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	6.090
Gasolio:	
per uso agricolo	4.100
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica	4.565
impiegato per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS., destinato alla distruzione di larve di zanzare malarigene, alla fabbricazione di anti-parassitari delle piante da frutto ed alla industria della calciocianamide	4.445

I prezzi del petrolio e del gasolio agricolo non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

2. — Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco stabilimenti costieri e posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate:

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L./tonn.
Olio combustibile per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C):	—
destinato alle centrali termoelettriche:	
denso	16.000
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E. e scorrevole a + 5° C)	17.000
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso	15.450
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E. e scorrevole a + 5° C)	16.490
Olio combustibile per motori:	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.:	
fluido	17.355
Diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido per motori)	28.740
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido	18.550
Diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido per motori)	29.930
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
Diesel extra (40 % gasolio e 60 % di olio combustibile fluido per motori)	28.740

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 alla tonnellata oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata comprensiva del nolo fusti.

SOLVENTI

A modifica dei prezzi in vigore per l'acqua ragia minerale e per le benzine solventi contenuti nella circolare 85, paragrafo *d*), del 10 giugno 1948 e nella circolare n. 133, paragrafo 1), del 25 novembre 1948, viene stabilito quanto segue:

A) *Merce daziata e schiava.*

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino:

Benzina solvente leggerissima (40/60): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 17.500; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 6853.

Benzina solvente leggera (60/80): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 16.800; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 6206.

Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 160): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 16.300; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 5745.

Acqua ragia minerale: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 13.000; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 4589.

E' consentita la maggiorazione di L. 200 a quintale per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso, e di L. 400 a quintale per le vendite in latte o altri recipienti del cliente.

B) *Merce agevolata.*

Prezzo di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino:

Acqua ragia minerale impiegata nella fabbricazione delle vernici: merce agevolata (I.G.E. compresa) al quintale L. 8504.

(1236)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1950, registro n. 9 Interno, foglio n. 152, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aversa (Caserta) di un mutuo di L. 52.120.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(1234)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1950, registro n. 11 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania) di un mutuo di L. 12.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(1235)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lonate Pozzolo (Varese)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Lonate Pozzolo (Varese), dell'estensione di ettari 315, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a nord: strada provinciale Lonate Pozzolo-ponte di Oleggio-strada comunale Tornavento-Sant'Antonino;

a sud: strada comunale Vanzaghello, incrocio strada Tornavento-Nosate;

ad est: strada provinciale Tornavento-Nosate;

ad ovest: strada comunale Lonate Pozzolo-Nosate.

(1142)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Nebbiano di Fabriano (Ancona)

La zona di ripopolamento e cattura di Nebbiano di Fabriano (Ancona), della estensione di ettari 1240, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 marzo 1948, viene ampliata, mediante l'inclusione di fondi contigui, siti nei comuni di Sassoferrato e Genga, di altri 375 ettari.

La zona stessa assume, pertanto, la superficie di ettari 1615 e resta così delimitata:

partendo dal bivio della Chiesotta del Sacramento, segue la strada comunale per Collegiglioni, fino alla curva sita 300 metri prima del villaggio di Collegiglioni; sentiero che biforcandosi dalla strada nella curva sopra indicata, si ricongiunge alla strada stessa nei pressi della curva ad (S) posta a 400 metri dopo il villaggio; strada comunale Collegiglioni Spineto fino alla casa a 125 metri oltre il ponte dei tre fossi; sentiero che partendo dalla casa del ponte dei tre fossi, passa per casa Berta, casa le Lisce fino alla strada comunale Trinquelli-Genga; strada comunale Trinquelli-Genga fino al bivio della strada per il cimitero; strada del cimitero di Trinquelli fino a Trinquelli Alto; mulattiera che da Trinquelli Alto passa sulle pendici est del monte dell'Orso, monte S. Savino, attraversa il fosso dell'Avenale, circoscrive la località Avenale fino alle vicinanze di Serrabernacchia; mulattiera per Torricella fino a Torricella; primo tratto della mulattiera Torricella Scorzano; sentiero che parte da detta mulattiera passa a mezza costa a monte di Scorzano e Murazzano fino a Cupano; strada comunale Cupano-Nebbiano fino all'incrocio col fosso che scende dalle pendici di Pian del Conte a 100 metri oltre il bivio per San Donato; fosso che discende da Pian del Conte fino alla confluenza dell'altro fosso che discende dalla strada di Colle Stellano; sentiero che dalla confluenza dei due fossi attraversa l'altura di quota 457 nei pressi di casa Sorbolegno fino al rio Ramazzano e da questo la campestre delle Cozze fino all'incrocio con la strada comunale Nebbiano-Fabriano nei pressi della colonia Paccapelo Ferruccio; dalla colonia Paccapelo segue la strada comunale Nebbiano-Fabriano fino al bivio per Collegiglioni.

(1138)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Seveso, Barlassina, Lentate sul Seveso, Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto (Milano).

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 15 luglio 1949, nella zona della provincia di Milano, dell'estensione di ettari 1920 circa, compresa nei comuni di Seveso, Barlassina, Lentate sul Seveso, Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Dal divieto di uccellagione sono escluse le brescianelle funzionanti a norma di legge anteriormente alla data del 15 luglio 1949.

(1139)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montalto Uffugo (Cosenza)

Fino al 30 giugno 1952, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cosenza, della estensione di ettari 432, compresa nel comune di Montano Uffugo, deliminata dai seguenti confini:

strada statale n. 19, dal fosso del Granchio al torrente Mesca; detto torrente fino alla strada comunale Serra di Lipari; detta strada fino al fosso del Granchio; detto fosso fino alla strada statale n. 19.

(1147)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Di Pasquale Vincenzo di Gennaro, esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 100-NA.

(1209)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 61

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145,25
» Firenze	624,90	145,25
» Genova	624,80	145,20
» Milano	624,825	145,20
» Napoli	624,70	144,90
» Roma	624,77	145,20
» Torino	624,85	145,25
» Trieste	624,85	145,20
» Venezia	624,75	145,90

Media dei titoli del 28 marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,10
Id. 3,50 % 1902	72,55
Id. 3 % lordo	49,65
Id. 5 % 1935	98,50
Redimibile 3,50 % 1934	76,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,80
Id. 5 % 1936	93,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,65
Id. 5 % convertiti 1951	100,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 marzo 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 145,20

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento dei fogli compartimentali dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	620372	Buonaccorsi Ferdinando di Francesco, dom. in Roma, ipotecato per cauzione	24,50
Id.	99187	Confraternita di San Nicolò di Bari in Misterbianco (Catania)	385 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 12 novembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4643)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949) serie A, n. 625, di L. 1000 capitale nominale, e n. 285, serie L, di L. 5000 capitale nominale, intestati a Russo Anna di Gerardo moglie di Barbarisi Alberto, dom. in Solofra (Avellino), col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 12 novembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4645)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelmezzano (Potenza), Campolattaro, Limatola e Paupisi (Benevento), Chieuti e Torremaggiore (Foggia), Castelcastagna e Campli (Teramo).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Dispone:

1. — Il sig. Lombardi Giuseppe Ugo fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelmezzano (Potenza).

2. — Il sig. Denza Vincenzo di Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro (Benevento).

3. — Il dott. De Gregorio Gennaro fu Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Limatola (Benevento).

4. — Il sig. Aceto Angelantonio fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paupisi (Benevento).

5. — Il sig. Saracino Giuseppe di Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chieuti (Foggia).

6. — Il sig. De Pasquale Marcello di Aurelio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torremaggiore (Foggia).

7. — Il sig. Di Biagio Vincenzo di Romualdo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelcastagna (Teramo).

8. — L'avv. Caravelli Pio fu Carlo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campli (Teramo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(1200)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Vicenza in data 15 dicembre 1948, n. 23084, e 15 febbraio 1949, n. 6824, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Nicio Giuliani, vice prefetto.

Componenti:
dott. Giacomo Bontempo, medico provinciale;
prof. dott. Antonio Gasparini, primario medico ospedaliero;
prof. dott. Mario Pizzini, docente di clinica ostetrica;
dott. Giuseppe Buratti, medico condotto.

Segretario:
dott. Salvatore Busacca.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 marzo 1950

L'Alto commissario: COTELLESSA

(1157)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 24 novembre 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dello Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1136, che apporta modifiche al predetto decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1949, registro n. 2, foglio n. 18, con il quale viene indetto un concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1949, registro n. 23, foglio n. 308, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, indetto con il decreto Ministeriale 24 novembre 1948, è così approvata:

1. Ten. CC. (c) Pepicelli Felice fu Clorindo . . 37,26
2. Cap. CC. (c) Sandiano Luigi di Giuseppe 37,17
3. Cap. CC. (c) Preziuso Piero di Leonardo 36,67
4. S. Ten. CC. (c) Carosio Giuseppe di Domenico 34,75
5. Cap. CC. (c) Fiorone Domenico di Enrico 33,93
6. Ten. CC. (c) Montini Aldo di Tommaso . . 33,67
7. Cap. CC. (c) Buffa Giovanni di Agostino . . 33,35
8. Ten. CC. (c) Alecci Santo di Angelo 33,25
9. Cap. CC. (c) Lo Presti Antonino di Cosimo 33,17
10. Cap. CC. (c) Barbagallo Rosario di Raffaele 32,85
11. Cap. CC. (c) Pensieroso Giovanni di Antonino 32,68
12. Cap. CC. (c) Vivaldelli Alfredo di Antonio 32,42
13. Ten. CC. (c) Diana Raffaele di Francesco . 32,42
14. Ten. CC. (c) Falvo D'Urso Vittorio Ugo di Francesco (ora capitano) . . . . 32 —
15. Ten. CC. (c) Tonarelli Alpo di Marinello . . 31,93
16. Ten. CC. (c) Tortora Vincenzo di Onofrio . . 31,43
17. Ten. CC. (c) Slataper Giorgio di Gastone . . 30,84
18. Cap. CC. (c) Scarnecchia Vittorio di Domenico 30,25
19. Cap. CC. (c) Cannataro Luigi di Enrico . . . 29,67
20. Ten. CC. (c) Cerati Cesare di Giovanni . . . 28,51
21. Cap. CC. (c) Martino Sandro di Vincenzo . . 23,68
22. Ten. CC. (c) Depolo Lorenzo di Marino 23,25

Art. 2.

Tutti i suddetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso.

La graduatoria — approvata con il presente decreto Ministeriale — sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul giornale militare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1950. Registro n. 8, foglio n. 11.

(1175)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria del concorso a trentadue posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre successivo, registro n. 3, foglio n. 259, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°) nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale;

Vista la dichiarazione di rinunzia al concorso stesso presentata dal sig. Ferrari Aldo;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per esami indetto con decreto Ministeriale 5 ottobre 1948, citato in premessa, per trentadue posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°) nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1. Nicastro Concetta . . . punti 26,890
2. Rosati Giuliana . . . . . » 25,930
3. Noro Giuliana, esterna . . . » 25,682
4. Medosi Adriano, esterno . . . » 25,275
5. Coletti Sassi Gina . . . . » 25,012
6. Longo Emma . . . . » 24,945
7. Marsala Francesco . . . . » 24,920
8. Pavoni Michele, combattente . . . » 24,570
9. Boni Vera . . . . » 24,537
10. Nicolai Elisa . . . . » 24,507
11. Mangiameli Lucia, esterna . . » 24,420
12. Martini Giuseppe, combattente . . » 24,335
13. Mucci Alberto . . . . » 24,287
14. Frosinini Luigi, combattente . . » 23,705
15. Cordovani Edoardo, combattente . » 23,397
16. Fracassi Adriana, orfana di guerra . » 23,217
17. De Bonis Andreina . . . » 23,160
18. Doddi Vera . . . . . . » 23,147
19. Botti Luciana . . . . . . » 23,142
20. Tomarelli Vanda . . . . . » 23,130
21. Sarlo Bianca, esterna . . . . . » 23,122
22. Stragliati Maria Anna . . . . » 23,110
23. Pintaldi Rosaria . . . . . » 23,107
24. Mungelluzzi Maria . . . » 23,090
25. Diverio Ettore, invalido . . . . » 23,072
26. Schiavo Lucia . . . . . » 23,050
27. Catini Rossana . . . . . » 22,972
28. Romeo Francesca . . . . . . » 22,950
29. Licata Amelia . . . . . . » 22,892
30. Giuliani Wanda . . . . . » 22,847
31. Mosconi Pilade . . . . . » 22,817
32. Muccioli Braida Clotilde . . . . » 22,775
33. Perrotta Vincenzina, esterna . . . » 22,585
34. Rigoni Elda . . . » 22,557
35. Giammusso Angela . . . . » 22,542
36. Fazioli Maria . . . . » 22,420
37. Ruggiero Emma . . . » 22,392
38. Lania Antonino, combattente . . » 22,310
39. Salustri Cesare . . . » 22,122
40. Aver Rosa . . . » 22,120
41. Valentini Valentino, combattente . » 22,090
42. Mirra Antimo, combattente . . » 22,032
43. Ferrari Aldo, invalido . . . . » 21,870
44. Virdia Francesco . . . . » 21,850
45. Pistarà Carmela, esterna . . . . » 21,815
46. Ceccotti Vera . . . » 21,810
47. Scuderoni Catullo, combattente . . » 21,797
48. Martini Giovanni, combattente . . » 21,760
49. De Pero Amedeo, combattente . . » 21,627
50. Deidda Bartolomeo, combattente . . » 21,612
51. Bucalo Nicola, combattente . . » 21,600
52. Belardi Camillo, combattente . . . » 21,595
53. Sorbara Bruno, combattente . . » 21,590
54. Terenzi Pietro, esterno . . » 21,470
55. Vitantonio Giuseppe, esterno, combattente » 21,425
56. Talamo Fausto, esterno . . » 21,375
57. Belardo Rosario, combattente . . . » 21,348
58. Mora Gilio, esterno . . . » 21,282
59. Armato Baldassare, esterno . . . . » 21,185
60. La Rosa Salvatore . . . » 21,047
61. Pellegrini Aldo, combattente . . . » 20,680
62. Zoli Raffaello, combattente . » 20,645
63. De Nicola Cesare . . . . . punti 20,642
64. Filippone Antonino, esterno . . . » 20,615
65. Ferritto Vincenzo, esterno, combattente . » 20,547
66. Battaglia Emanuele, esterno, combattente » 20,530
67. Ricci Marcella, esterna . » 20,462
68. Iori Giuseppe, combattente . . » 20,425
69. Santinelli Rino, combattente . . » 20,122
70. Bonelli Mario, esterno . . . » 20,087
71. Posa Prospero, combattente . . . . » 19,810
72. Como Clara . . . . » 19,515
73. Pizzi Teresa . . . . . » 18,720
74. Aristodemo Francesco, esterno . » 16,215
75. Baldelli Italo, esterno » 15,650
76. Quagliano Giovanni, esterno . . » 15,287

Art. 2.

Pertanto, sono dichiarati vincitori nell'ordine sottoindicato, i signori:

1. Nicastro Concetta
2. Rosati Giuliana
3. Noro Giuliana
4. Medosi Adriano
5. Coletti Sassi Gina
6. Longo Emma
7. Marsala Francesco
8. Pavoni Michele
9. Boni Vera
10. Nicolai Elisa
11. Mangiameli Lucia
12. Martini Giuseppe
13. Mucci Alberto
14. Frosinini Luigi
15. Cordovani Edoardo
16. Fracassi Adriana
17. De Bonis Andreina
18. Doddi Vera
19. Botti Luciana
20. Tomarelli Wanda
21. Diverio Ettore
22. Lania Antonino
23. Valentini Valentino
24. Mirra Antimo
25. Scuderoni Catullo
26. Martini Giovanni
27. De Pero Amedeo
28. Deidda Bartolomeo
29. Bucalo Nicola
30. Belardi Camillo
31. Sorbara Bruno
32. Vitantonio Giuseppe

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, dopo i vincitori, nell'ordine sottoindicato i signori

1. Sarlo Bianca
2. Stragliati Maria Anna
3. Pintaldi Rosaria
4. Mungelluzzi Maria
5. Schiavo Lucia
6. Catini Rossana
7. Romeo Francesca
8. Licata Amelia
9. Giuliani Wanda
10. Mosconi Pilade
11. Muccioli Braida Clotilde
12. Perrotta Vincenzina
13. Rigoni Elda
14. Giammusso Angela
15. Fazioli Maria
16. Ruggiero Emma
17. Salustri Cesare
18. Aver Rosa
19. Virdia Francesca
20. Pistarà Carmela
21. Ceccotti Vera
22. Terenzi Pietro
23. Talamo Fausto
24. Belardo Rosario
25. Mora Gilio
26. Armato Baldassare
27. La Rosa Salvatore
28. Pellegrini Aldo
29. Zoli Raffaello
30. De Nicola Cesare
31. Filippone Antonino
32. Ferritto Vincenzo
33. Battaglia Emanuele
34. Ricci Marcella
35. Iori Giuseppe
36. Sentinelli Rino
37. Bonelli Mario
38. Posa Prospero
39. Como Clara
40. Pizzi Teresa
41. Aristodemo Francesco
42. Baldelli Italo
43. Quagliano Giovanni

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 i seguenti candidati:

1. Nicastro Concetta
2. Rosati Giuliana
3. Noro Giuliana
4. Medosi Adriano
5. Coletti Sassi Gina
6. Longo Emma
7. Marsala Francesco
8. Pavoni Michele
9. Boni Vera
10. Nicolai Elisa
11. Mangiameli Lucia
12. Martini Giuseppe
13. Mucci Alberto
14. Frosinini Luigi
15. Cordovani Edoardo
16. Fracassi Adriana
17. De Bonis Andreina
18. Doddi Vera
19. Botti Luciana
20. Tomarelli Wanda
21. Diverio Ettore
22. Lania Antonino
23. Valentini Valentino
24. Mirra Antimo
25. Scuderoni Catullo
26. Martini Giovanni
27. De Pero Amedeo
28. Deidda Bartolomeo
29. Bucalo Nicola
30. Belardi Camillo
31. Sorbara Bruno
32. Vitantonio Giuseppe

vincitori del concorso per esami indetto con decreto Ministeriale 5 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre successivo, registro n. 3, foglio n. 259, sono nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'assegno mensile lordo di L. 10.833,33 oltre l'indennità di carovita previsto dalle norme vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 113. — LAMICELA

(1176)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 1950, n. 6, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso riservato per titoli a posti di segretario comunale di grado 7° e 8°, al n. 444 il nominativo di *Bambecchi* Bruno, va rettificato in *Bandecchi* Bruno.

(1183)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 18340 dell'8 novembre 1948, con il quale fu provveduto al bando di concorso per titoli per il conferimento delle seguenti farmacie: Abetone, Pistoia (Bottegone) Massa e Cozzile, Pieve a Nievole, Pescia;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie;
Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e di tutti gli atti relativi allo svolgimento del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso di cui sopra:

1.	Pagotto Elvino	punti 93,75
2.	Bottoni Luigi (ex aequo)	» 90 —
3.	Bonini Elda (ex aequo)	» 90 —
4.	Bertini Lucia	» 89,50
5.	Sforza Riario Alessandro	» 86 —
6.	Graziani Alberto	» 76,50
7.	Caputo Nicola	» 75 —
8.	Del Genovese Pietro	» 70 —
9.	Gangemi Pasquale	» 67,50
10.	Poggi Venceslao	» 67 —
11.	Matocci Alberto	» 61,50
12.	Costa Alfredo	» 60 —
13.	Rossini Raffaello	» 58,50
14.	Seni Anna	» 57,50
15.	Barbolla Pietro	» 50,50
16.	Elmi Enea	» 50,25
17.	Bardini Pier Luigi (ex aequo)	» 50 —
18.	Benvenuti Vittorio (ex aequo)	» 50 —
19.	Donnini Camillo (ex aequo)	» 50 —
20.	Roberti Franco (ex aequo)	» 50 —
21.	Vivaldi Maria (ex aequo)	» 50 —
22.	Marcheselli Antonella	» 48,—
23.	Rossi Pier Luigi	punti 46,50
24.	Ciuti Ernesto (ex aequo)	» 46 —
25.	Feroci Gino (ex aequo)	» 46 —
26.	La Guardia Giuseppe (ex aequo)	» 43 —
27.	Malvisi Alfredo (ex aequo)	» 43 —
28.	Cesca Luciano (ex aequo)	» 42,50
29.	Borrelli Amadio (ex aequo)	» 42,50
30.	Farina Raffaele	» 41 —
31.	Palamidessi Giorgio	» 40,650
32.	Palamidessi Adriana	» 40,124
33.	Scorcelletti Cesare	» 40,100
34.	Fanelli Domenico (ex aequo)	» 40 —
35.	Scorcelletti Luigi (ex aequo)	» 40 —
36.	Vannini Maria (ex aequo)	» 40 —
37.	Berselli Iride	» 32,50
38.	Fanetti Guido	» 28,75
39.	Niccoli Mercedes	» 21,50
40.	Caldarella Lucia	» 20 —
41.	Figliola Francesco	» 5 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati; sarà comunicato ai concorrenti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 11 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706, succitato.

Pistoia, addì 3 marzo 1950

Il prefetto: FESTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per le sedi farmaceutiche vacanti nella Provincia bandito con decreto prefettizio n. 18340 dell'8 novembre 1948;
Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai concorrenti compresi nella graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Pagotto Elvino: farmacia dell'Abetone;
2. Bottoni Luigi: farmacia di Massa e Cozzile;
3. Bonini Elda: farmacia di Pistoia (Bottegone);
4. Bertini Lucia: farmacia di Pieve a Nievole;
5. Palamidessi Giorgio: farmacia di Pescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati; sarà comunicato ai concorrenti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Pistoia, 3 marzo 1950.

Il prefetto: FESTA

(1124)

PREFETTURA DI VARESE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;
Visto che il dott. Nannei Alberto, 5° in graduatoria, vincitore della condotta di Castellanza, ha rinunziato alla nomina per quella sede;
Dato atto che i dottori Costantino Donati (19° graduato), Mario Parolari (28°), Carlo Vanzulli (29°), Nicola Simone (34°),

Cesare Preite (35°), e Casale Giuseppe (37°) hanno rinunziato alla nomina per la stessa condotta e che questa pertanto si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Riccardo Buffoli (38° graduato), domiciliato a Capriano Azzano (provincia di Brescia) ha diritto alla nomina, a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Riccardo Buffoli è assegnato alla condotta medica di Castellanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 1° marzo 1950

Il prefetto: VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Carlo Vanzulli (29° in graduatoria), Cesare Preite (35°), Giuseppe Casale (37°), Nicola Geracioti (43°), e Luigi Bolognini (60°) hanno rinunziato alla nomina per la sede di Taino-Lisanza;

Considerato che il dott. Michele Carolillo, domiciliato a Monselice (provincia di Padova), 61° in graduatoria, ha dichiarato la propria accettazione per la sede di che trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Michele Carolillo, domiciliato a Monselice (provincia di Padova) è assegnato alla codotta medica consorziale di Taino con Lisanza di Sesto Calende.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, capo-consorzio.

Varese, addì 3 marzo 1950.

Il prefetto: VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Carlo Bergonzo, 4° graduato, vincitore della 3ª condotta medica di Gallarate, ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che i dottori Rossi Gino (12° graduato), Carlo Vanoni (13° graduato), Amleto Crippa (16° graduato), Bruno Pari (17° graduato), Ubaldo Possaghi (18° graduato), Canzio Gallotti (20° graduato), Luigi Gilardi (22° graduato), Vito Vitalone (24° graduato), Tullio Rasia Dal Polo (25° graduato), Carlo Vanzulli (29° graduato), Vittorio Ciavi (31° graduato), Mario Daolio (32° graduato), Nicola Simone (34° graduato), Cesare Preite (35° graduato), Stefano Morabitò (36° graduato), Giuseppe Casali (37° graduato), e Buffoli Riccardo (38° graduato), hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta e che questa pertanto si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Felice Del Vecchio, 39° graduato, ha diritto alla nomina, a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Felice Del Vecchio, domiciliato a Fragneto Monforte (provincia di Benevento) è assegnato alla 3ª condotta medica di Gallarate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 3 marzo 1950

Il prefetto: VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Zanella Emilio (7° in graduatoria), vincitore della condotta medica consorziale di Albizzate-Solbiate Arno è decaduto dalla nomina per non aver assunto servizio entro il termine stabilitogli con la deliberazione relativa;

Dato atto che i dottori Vito Vitalone (24° graduato), Bresciani Oliviero (26° graduato), Parolari Mario (28° graduato), Daolio Mario (32° graduato), Preite Cesare (35° graduato), Buffoli Riccardo (38° graduato), e Salvini Amalio (48° graduato), hanno successivamente rinunziato alla nomina e che detta sede si è pertanto resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Valentino D'Osualdo, 49° in graduatoria, è decaduto dalla nomina per non aver assunto servizio entro il termine prescrittogli;

Considerato che il dott. Giampietro Cabrini, 52° graduato, ha dichiarato la propria accettazione per la condotta di che trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giampietro Cabrini, domiciliato a Turbigo (provincia di Milano) in via Michelangelo Buonarroti n. 49, è assegnato alla condotta consorziale di Albizzate con Solbiate Arno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 7 marzo 1950

Il prefetto: VINCENTI

(1127)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.